

REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2009****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafi 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafi 1 e 3, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 49, paragrafo 1, e l'articolo 52,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare le disposizioni da esso previste.
- (2) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il termine di tre giorni lavorativi fissato per la notifica preventiva di sbarchi o trasbordi in porto e per la presentazione dei certificati di cattura prima dell'ora prevista di arrivo dei prodotti della pesca nel luogo di entrata nel territorio della Comunità può essere modificato in funzione di determinati fattori. Tali fattori includono il tipo di prodotto della pesca, la distanza tra la zona di pesca, i luoghi di sbarco e i porti in cui le navi in questione sono registrate o immatricolate, la distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità e i mezzi di trasporto utilizzati. I prodotti ittici freschi e le partite trasportate per via aerea, su strada o per ferrovia richiedono un termine di durata inferiore a tre giorni lavorativi.
- (3) È necessario garantire la concordanza tra i documenti trasmessi in relazione alla notifica preventiva di sbarchi e trasbordi, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e i rapporti di avvistamento. Per questo motivo, i modelli

per i suddetti documenti devono essere fissati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri conducono ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi e realizzano le verifiche che reputano necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento, secondo i parametri definiti in base alla gestione del rischio e i criteri stabiliti a livello nazionale o comunitario in materia di gestione del rischio. È opportuno stabilire criteri comuni di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica, affinché sia possibile realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo. I criteri comuni mirano a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.
- (5) A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di detto regolamento sono adottate secondo la procedura di comitato. Dato che la Comunità dovrebbe tenere conto di eventuali limitazioni di capacità per la corretta attuazione del sistema di certificazione, risulta necessario procedere a un adeguamento del sistema per taluni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, introducendo la possibilità di un certificato di cattura semplificato. In mancanza di una definizione generale della pesca su piccola scala, occorre stabilire alcuni criteri specifici in base ai quali l'esportatore possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tenere conto in primo luogo della capacità limitata dei pescherecci considerati, rispetto alla quale l'obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture costituirebbe un onere sproporzionato.
- (6) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito ORGP) nella misura in cui sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento. Alcuni di questi sistemi possono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008, mentre altri sono soggetti a ulteriori condizioni.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

- (7) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico riconosciuto dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata per l'importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità. È necessario stabilire condizioni comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto, o per la sospensione o la revoca della qualifica di operatore economico riconosciuto, nonché regole in materia di domanda e di rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto.
- (8) L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l'accordo dello Stato di bandiera. Tali procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera sono regolarmente aggiornate e comunicate in tempo utile agli Stati membri e ai cittadini.
- (9) A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è istituito un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire che il sistema comunitario di certificazione delle catture sia applicato correttamente e che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro. Occorre definire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la richiesta di assistenza. Tuttavia tali disposizioni non devono pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale.
- (10) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, non-

ché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

- (11) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, recante l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca», può essere riveduto ogni anno in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. L'allegato I deve essere pertanto modificato di conseguenza sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione prevista all'articolo 20, paragrafo 4.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI

CAPO I

Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi

Articolo 1

Notifica preventiva

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell'allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.

Articolo 2

Modulo di notifica preventiva

1. Il modulo per la notifica preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell'allegato IIA del presente regolamento.

2. Se tutte le catture sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato può essere utilizzato il modulo per la notifica preventiva semplificata che figura nell'allegato IIB.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo

1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIA del presente regolamento.

2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato IIIB del presente regolamento.

3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.

4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure

b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.

5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell'ora prevista di sbarco o trasbordo.

CAPO II

Ispezioni in porto

Articolo 4

Parametri per le ispezioni in porto

I parametri per le ispezioni in porto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono basati sui seguenti criteri:

a) le specie di cui trattasi sono soggette ad un piano di gestione o di ricostituzione;

b) si sospetta che il peschereccio non abbia attuato le disposizioni applicabili in materia di VMS a norma del capo IV del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del

18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽¹⁾;

c) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli in porto nello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 3 mesi;

d) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli da parte dello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 6 mesi;

e) il peschereccio non figura nell'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾;

f) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;

g) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;

h) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;

i) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell'industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;

j) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;

k) partecipazione di un nuovo operatore;

l) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;

m) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;

n) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;

⁽¹⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

- o) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall'operatore e altre informazioni in possesso dell'autorità competente;
- p) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
- q) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
- r) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell'autorità competente perduto, rubato o contraffatto);
- s) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
- t) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.
- b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure
- c) privi di sovrastruttura; oppure
- d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.
2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un'unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un'autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l'esattezza delle informazioni.
3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall'esportatore della partita dietro presentazione all'autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell'allegato IV.

Articolo 5

Relazioni sull'applicazione dei parametri

1. Gli Stati membri riferiscono in merito all'applicazione dei parametri di cui all'articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei parametri.

TITOLO II

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I

Certificati di cattura

Articolo 6

Certificato di cattura semplificato

1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:
- a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure

Articolo 7

Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP

1. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V, parte I, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.
2. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell'allegato V, parte II, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento subordinatamente a condizioni supplementari.

Articolo 8

Termine di presentazione dei certificati di cattura

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all'allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.

CAPO II

Operatori economici riconosciuti

Sezione 1

Condizioni per il rilascio del certificato di operatore economico riconosciuto

Articolo 9

Disposizioni generali

Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:

- a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ (di seguito «disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario»); e
- b) soddisfano i criteri previsti all'articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.

Articolo 10

Importazioni sufficienti

1. Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.

2. Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.

Articolo 11

Osservanza dei requisiti

1. L'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:

- a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;
- b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;

c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e

d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un'ORGP.

2. In deroga al paragrafo 1, l'osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l'autorità competente dello Stato membro ritiene che l'infrazione commessa dal richiedente:

- a) non sia grave; e
- b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.

Articolo 12

Gestione dei dati registrati

Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, ove del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se garantisce:

- a) il trattamento dei certificati di cattura connessi agli scambi di prodotti della pesca;
- b) l'archiviazione dei documenti e dei dati del richiedente; e
- c) la protezione contro la perdita dei dati.

Articolo 13

Strutture

Le strutture del richiedente di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:

- a) impediscono l'accesso non autorizzato alle zone di magazzino e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
- b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.

Sezione 2

Domanda di certificato APEO

Articolo 14

Presentazione della domanda

1. La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell'allegato VII, è presentata all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l'importatore.

2. La domanda comprende registri e documenti che consentano all'autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l'osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all'autorità competente dello Stato membro.

3. Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 17.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti.

5. Una volta ricevuti tutti i dati necessari l'autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

6. Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.

Articolo 15

Irricevibilità delle domande

La domanda di cui all'articolo 14 è irricevibile nei casi seguenti:

a) la domanda non è conforme alle disposizioni dell'articolo 14; oppure

b) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato APEO di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Sezione 3

Procedura per il rilascio dei certificati APEO

Articolo 16

Esame della domanda

1. L'autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l'osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità competente dello Stato membro.

2. Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all'articolo 14 *bis* delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all'articolo 13.

3. Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l'autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) i criteri stabiliti agli articoli 12 e 13;

b) facoltativamente, i criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.

4. L'autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli articoli 12 e 13 con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

Articolo 17

Consultazione di altri Stati membri

1. L'autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l'esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell'autorità dello Stato membro emittente.

2. Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l'autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.

Articolo 18

Rilascio di un certificato APEO

1. L'autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell'allegato VIII.

2. Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 14.

3. Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga.

4. Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell'esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l'autorità competente.

Articolo 19

Rigetto della domanda

1. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 16 e 17 rischiano di comportare il rigetto della domanda, l'autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza.

2. In caso di rigetto di una domanda, l'autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all'articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1.

3. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Sezione 4

Qualifica di operatore economico riconosciuto

Articolo 20

Verifiche

1. Quando il titolare di un certificato APEO informa l'autorità competente dello Stato membro dell'arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell'arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all'operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un'ulteriore verifica a seguito di un'analisi dei rischi in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare.

2. Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall'autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

3. Se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico riconosciuto e previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.

Sezione 5

Effetti giuridici dei certificati APEO

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.

2. La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell'autorità emittente.

3. Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.

4. Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

5. L'autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:

- a) modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;
- b) presunzione ragionevole che l'operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.

6. A tale riesame si applica l'articolo 16, paragrafo 4.

7. L'autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Articolo 22

Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto

1. L'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti:

- a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13;
- b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l'operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;
- d) se la sospensione è chiesta dall'operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13.

2. Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all'operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell'entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L'autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni.

4. La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all'operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

Articolo 23

Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), se l'operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L'autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all'operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Se l'operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga.

3. Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l'operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l'autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.

Articolo 24

Sospensione in caso di procedimento giudiziario

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all'operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l'infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.

Articolo 25

Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato

Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l'autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all'operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 26

Sospensione su richiesta

1. Nel caso previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), l'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarsi. L'operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all'autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.

2. L'autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Se l'operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 27

Revoca del certificato APEO

1. Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti:

- a) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3;
- b) se si accerta che l'operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c) se l'operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell'articolo 26;

d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario;

e) se l'operatore economico riconosciuto ne fa richiesta.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all'entità delle operazioni di importazione realizzate dall'operatore.

3. La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all'operatore economico riconosciuto.

4. L'autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.

Sezione 6

Scambio di informazioni

Articolo 28

Richieste di informazioni

1. L'operatore economico riconosciuto notifica all'autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento.

2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, su richiesta, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.

Articolo 29

Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

1. La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;

b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.

2. Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3. La Commissione può pubblicare su Internet l'elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L'elenco è tenuto aggiornato.

Articolo 30

Obblighi di comunicazione e valutazione

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.

CAPO III

Verifiche relative ai certificati di cattura

Articolo 31

Criteri comunitari per le verifiche

Le verifiche intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, previste all'articolo 17 dello stesso regolamento, vertono sui rischi identificati sulla base dei seguenti criteri comunitari:

- a) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;
- b) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;
- c) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
- d) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell'industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;
- e) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;
- f) partecipazione di un nuovo operatore;
- g) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;
- h) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;
- i) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;
- j) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall'operatore ed altre informazioni in possesso dell'autorità competente;
- k) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
- l) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
- m) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell'autorità competente perduto, rubato o contraffatto);
- n) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
- o) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.

Articolo 32

Obblighi di comunicazione e valutazione

1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull'applicazione dei criteri comunitari di cui all'articolo 31.

2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all'eventuale adeguamento dei criteri comunitari.

CAPO IV

Cooperazione con i paesi terzi

Articolo 33

Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura

1. Nell'allegato IX del presente regolamento figurano le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, stabilite nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Entro 15 giorni lavorativi dall'adozione di una nuova disposizione amministrativa riguardante l'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ne informa le autorità competenti degli Stati membri, pubblica quanto prima possibile l'informazione sul proprio sito Internet e aggiorna l'allegato IX del presente regolamento.

TITOLO III

AVVISTAMENTI

Articolo 34

Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

1. Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell'allegato XA del presente regolamento.

2. Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell'allegato XB del presente regolamento.

TITOLO IV

ASSISTENZA RECIPROCA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 35

Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento.

2. Il presente titolo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicare l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

3. Il presente titolo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 36

Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.

2. I diritti delle persone con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità della normativa dello Stato membro presso il quale sono conservati i loro dati personali, e segnatamente delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e, con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 37

Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale

1. Lo Stato membro richiedente utilizza le informazioni comunicate in conformità del presente titolo esclusivamente ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sempre in conformità della direttiva 95/46/CE. L'utilizzo di tali informazioni per altri fini è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dello Stato membro che le ha trasmesse ed è soggetto alle restrizioni imposte dallo Stato membro interpellato riguardo alla divulgazione delle informazioni in conformità della direttiva 95/46/CE. L'utilizzo di informazioni personali per altri fini deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE.

2. Lo Stato membro richiedente tiene conto di eventuali richieste specifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, quali la sicurezza e la privacy delle persone identificate o identificabili attraverso di esse.

3. Tali informazioni beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e, qualora sia un'istituzione comunitaria a riceverle, dalle corrispondenti disposizioni applicabili a tale istituzione. Esse possono essere adottate come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali da parte dello Stato membro che le riceve, conformemente alla sua legislazione nazionale.

4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone impiegate presso autorità pubbliche nazionali o presso la Commissione sono soggette all'obbligo di riservatezza e al segreto professionale se la loro divulgazione rischia di pregiudicare

- a) la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;
- b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;
- c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure
- d) la finalità di ispezioni o di indagini.

5. Il paragrafo 4 non si applica se la divulgazione delle informazioni è necessaria per porre fine ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e l'autorità che ha trasmesso le informazioni ne autorizza la divulgazione.

Articolo 38

Spese

Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.

Articolo 39

Autorità unica

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità dell'ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.

3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 40

Misure successive

1. Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o infrazioni al presente regolamento.

2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.

CAPO II

Informazioni senza richiesta preventiva

Articolo 41

Informazioni senza richiesta preventiva

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

2. Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un'attività di pesca INN o a un'infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.

CAPO III

Richieste di assistenza

Articolo 42

Definizioni

Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:

- a) informazioni;
- b) misure di esecuzione; oppure
- c) notifica amministrativa.

Articolo 43

Requisiti di carattere generale

1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi debitamente motivati in cui sussistano ragionevoli motivi per ritenere che sono state realizzate attività di pesca INN o che sono state commesse infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, e in cui lo Stato membro richiedente non sia in grado, con i suoi propri mezzi, di ottenere le informazioni o di adottare le misure richieste.

Articolo 44

Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

Articolo 45

Richieste di informazioni

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del

regolamento (CE) n. 1005/2008 o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39.

2. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione.

3. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

4. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o copie certificate conformi di essi.

5. Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XI.

Articolo 46

Richieste di misure di esecuzione

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all'articolo 43, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

Articolo 47

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 46, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione.

2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

Articolo 48

Richieste di notifica amministrativa

1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 39. Le risposte sono trasmesse per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XII del presente regolamento.

CAPO IV

Relazioni con la Commissione

Articolo 49

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo

ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 50

Coordinamento da parte della Commissione

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:

- a) abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure
- b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

3. Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.

CAPO V

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 51

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell'autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell'autorità unica, nell'ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. La Commissione, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell'ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

CAPO VI

Disposizione transitoria

Articolo 52

Creazione di un sistema di informazione sulla pesca INN

In attesa che venga istituito il «sistema di informazione sulla pesca INN» previsto all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le autorità competenti degli Stati membri

cooperano tra loro e con la Commissione, nell'ambito del presente titolo, attraverso i meccanismi esistenti per lo scambio di informazioni.

TITOLO V

MODIFICHE

Articolo 53

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, recante l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all'articolo 2, punto 8, di detto regolamento, è modificato in conformità dell'allegato XIII del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Termine di notifica preventiva per determinati tipi di prodotti della pesca di cui all'articolo 1****Termine di notifica preventiva di 4 ore**

Sbarchi di prodotti della pesca freschi effettuati da pescherecci in porti designati della Comunità

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca, nave da trasporto o nave ausiliaria):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Date

13. Date della bordata di pesca:
14. Data e ora stimata di arrivo in porto:

Porto di scalo previsto

8. Nome del porto [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*):
9. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):

Autorizzazione di pesca

10. Numero dell'autorizzazione di pesca e data di scadenza:
11. Autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca:
12. Autorità emittente:

Quantitativi delle specie detenute a bordo (o comunicazione attestante l'assenza di catture)

15. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura (eventuale)	16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]

23. Nome e indirizzo dell'armatore:
24. Nome del comandante della nave/del rappresentante:
25. Firma:
26. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-10, 12-14 e 18-22

Per le navi da trasporto compilare i punti 1-9, 11-12 e 14-22

Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-9, 11, 12 e 14

Compilare in tutti i casi i punti 23-26

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IIB

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Si prega di compilare all i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Porto di scalo previsto

1. Nome del porto [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:
2. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):
3. Data e ora stimata di arrivo in porto:

Quantitativi delle specie detenute a bordo

4. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura	5. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	6. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	7. Nome delle specie (codice FAO alpha 3)	8. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	9. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	10. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]

11. Nome e indirizzo dell'armatore:
12. Nome del comandante della nave/del rappresentante:
13. Firma:
14. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-3, 7, 9 e 10

Per le navi da trasporto compilare i punti 1-10

Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-3

Compilare in tutti i casi i punti 11-14

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Modulo per le dichiarazioni preventive di sbarco di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Quantitativi delle specie detenute a bordo

15. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM]	18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]	23. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	24. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):	25. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):	26. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

27. Nome e indirizzo dell'armatore:
28. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
29. Firma:
30. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-15 e 18-30

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

Modulo per le dichiarazioni preventive di trasbordo di cui all'articolo 3, paragrafo 2

(da presentare sia per la nave cedente che per la nave ricevente)

Identificazione della nave

1. Nome della nave:
2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):
3. Bandiera (paese di immatricolazione):
4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):
5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):
6. Indicativo internazionale di chiamata:
7. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

Informazioni relative alla partenza

10. Data e ora della partenza:
11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):

Quantitativi delle specie detenute a bordo

18. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura	19. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca	20. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	21. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	22. Zona di cattura (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	23. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	24. Peso vivo totale stimato del pesce da trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	25. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetaici (*)]	26. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera	27. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):	28. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):	29. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):

30. Nome e indirizzo dell'armatore:
31. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:
32. Firma:
33. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-18 e 21-33

Per le navi da trasporto compilare tutti i punti

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento

i) CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA – Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento					
Numero del documento			Autorità di convalida (nome, indirizzo, telefono, fax)		
1. Descrizione del prodotto		2. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabili			
Specie	Codice del prodotto		Peso sbarcato verificato (kg)		
3. Elenco delle navi che hanno effettuato comunicazioni delle catture e dei quantitativi, per nave (con indicazione del nome, numero di immatricolazione, ecc.):					
4. Nome, indirizzo, telefono e fax dell'esportatore		Firma	Data	Timbro	
5. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera:					
Nome/qualifica		Firma	Data	Timbro	
6. Informazioni riguardanti il trasporto: (cfr. appendice)					
7. Dichiarazione dell'importatore:					
Nome e indirizzo dell'importatore		Firma	Data	Timbro	Codice NC del prodotto
8. Controllo all'importazione: Autorità		Luogo	Importazione autorizzata (*)	Importazione sospesa (*)	Verifica richiesta — data
Dichiarazione in dogana (eventuale)		Numero		Data	Luogo

(*) Barrare la casella corrispondente

ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA			
Numero del certificato	Data	Stato membro	
1. Descrizione del prodotto riesportato		Peso (kg)	
Specie	Codice del prodotto	Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura	
2. Nome del riesportatore	Indirizzo	Firma	Data
3. Autorità			
Nome/qualifica	Firma	Data	Timbro
4. Controllo alla riesportazione			
Luogo:	Riesportazione autorizzata (*)	Verifica richiesta (*)	Numero e data della dichiarazione di riesportazione

(*) Barrare la casella corrispondente

Appendice

Informazioni riguardanti il trasporto

1. Paese di esportazione Porto/aeroporto/altro luogo di partenza	2. Firma dell'esportatore			
Nome e bandiera della nave Numero di volo e lettera di trasporto aereo Nazionalità e numero di immatricolazione dell'autocarro Lettera di vettura ferroviaria Altro documento di trasporto	Numero(i) di container elenco allegato	Nome	Indirizzo	Firma

ALLEGATO V

Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008

Parte I Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:

- sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp ⁽¹⁾.
- programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso definito nella raccomandazione ICCAT 08-12 che modifica la raccomandazione 07-10 relativa a un programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell'ICCAT.

Parte II Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008, subordinatamente a condizioni supplementari:

- CCSBT (Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud) — Risoluzione concernente l'attuazione di un sistema di documentazione delle catture della CCSBT (adottata in occasione della quindicesima riunione annuale — 14-17 ottobre 2008). In aggiunta ai documenti di cattura e ad eventuali altri documenti connessi convalidati in conformità del sistema di documentazione delle catture della CCSBT, l'importatore presenta alle autorità degli Stati membri di importazione le informazioni riguardanti il trasporto specificate nella corrispondente appendice che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

*ALLEGATO VI***Termini di presentazione dei certificati di cattura per le partite di cui all'articolo 8****Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità**

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto aereo

Termine di 2 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto stradale

Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell'entrata nella Comunità

Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto ferroviario

ALLEGATO VII

**COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Domanda di certificato APEO

(di cui all'articolo 14)

NB: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario

1. Richiedente	Riservato alle autorità	
2. Forma giuridica del richiedente	3. Data di costituzione	
4. Indirizzo di costituzione		
5. Sede di attività principale		
6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)		7. Recapito postale
8. Numero/I di partita IVA	9. Numero/I di identificazione dell'operatore/numero EORI	10. Numero di registrazione legale

11. Numero del certificato AEO	12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali	13. Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazione
14. Ufficio in cui è conservata la documentazione relativa al certificato di cattura		
15. Ufficio incaricato di fornire la documentazione relativa al certificato di cattura		
16. Luogo/luoghi in cui sono conservati i prodotti importati		
17. Firma: Nome:	Data: Numero di allegati:	

Note esplicative:

La domanda e i documenti connessi devono essere presentati, in formato elettronico o su supporto cartaceo, secondo quanto richiesto dallo Stato membro cui è trasmessa la domanda.

1. **Richiedente**

Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda.

2. **Forma giuridica**

Indicare la forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

3. **Data di costituzione**

Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

4. **Indirizzo di costituzione**

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.

5. **Sede di attività principale**

Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.

6. **Referente**

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail della persona designata nell'impresa del richiedente come punto di contatto per le autorità durante l'esame della domanda.

7. Recapito postale

Da compilare soltanto se diverso dall'indirizzo di costituzione.

8, 9 e 10. Numeri di partita IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale

Indicare i numeri richiesti.

Il numero/i numeri di identificazione dell'operatore è/sono il numero/i numeri di identificazione registrato/i dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (EORI) è il numero di identificazione registrato dall'autorità doganale/dalle autorità doganali.

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.

11. Numero del certificato AEO

Indicare il numero richiesto.

12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali

Indicare il codice ISO alpha-2 del paese. Deve corrispondere a quello dello Stato membro in cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato.

13. Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazione

Indicare il numero medio mensile del numero/volume delle operazioni di importazione degli ultimi 12 mesi.

14, 15 e 16. Uffici/locali in cui sono conservati la documentazione/i prodotti

Indicare l'indirizzo completo degli uffici/locali in questione. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 14.

17. Nome, data e firma del richiedente

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:

1. la domanda, compresi gli allegati, per la qualifica di operatore economico autorizzato
2. il certificato AEO rilasciato dalle autorità che concedono la qualifica di operatore economico autorizzato
3. la documentazione relativa alle operazioni di importazione realizzate negli ultimi 12 mesi.

ALLEGATO VIII

**COMUNITÀ EUROPEA**

MODELLO

Certificato APEO

..... (numero del certificato)	
1. Titolare del certificato APEO	2. Autorità emittente
3. Data di decorrenza della validità del certificato	

*Note esplicative:***Numero del certificato**

Il numero del certificato deve sempre iniziare con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro emittente, seguito dal numero nazionale di autorizzazione.

1. Titolare del certificato APEO

Indicare il nome completo del titolare che figura nella casella 1 del modulo di domanda nell'allegato VII, nonché il numero/i numeri di partita IVA riportato/i nella casella 8 del modulo di domanda e il numero AEO che figura nella casella 11 del modulo di domanda.

2. Autorità emittente

Firma, nome e timbro dell'amministrazione dello Stato membro.

Il nome dell'amministrazione dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

3. Data di decorrenza della validità del certificato

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1.

ALLEGATO IX

Procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera con riguardo all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008]

ALLEGATO XA

Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

Nome della nave: _____ Indicativo internazionale di chiamata: _____ Bandiera: _____

Numero di immatricolazione (e, se del caso, numero IMO/Lloyds) _____

Descrizione della nave (marcature distintive): _____

Tipo di nave (p. es. peschereccio con palangari, peschereccio da traino): _____

Posizione iniziale: Latitudine _____ Longitudine (Est/Ovest) _____

Zona, sottozona, divisione di pesca: _____

Contatto/avvistamento (barrare la casella corrispondente): Visivo Radar Radio

Contatto radio con la nave: Sì No

Dati della/e persona/e contattata/e a bordo della nave avvistata:

Contenuto sommario della conversazione radio: _____

Ora e attività (p. es. pesca, transito) della nave avvistata:

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotte: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotte: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotte: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotte: _____ Posizione: _____

Data: _____ Ora: _____ : _____ Attività: _____ Rotte: _____ Posizione: _____

Documentazione degli avvistamenti (per esempio, con fotografie o filmati): _____

Osservazioni: _____

Fotografia o disegno della nave in cui siano visibili le strutture distintive, il profilo, gli alberi e le marcature:

Data del rapporto: _____ Rapporto presentato da (coordinate): _____

ALLEGATO XB

Istruzioni per la compilazione del modulo riportato nell'allegato XA

FORNIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INFORMAZIONI

1. Indicare il nome, l'indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyd's/IMO della nave visibili sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la nave (precisare la fonte di informazione).
 2. Marcature distintive: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o meno. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.
 3. Tipo di nave: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).
 4. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.
 5. Attività della nave avvistata: indicare l'ora dell'avvistamento, l'attività della nave al momento dell'avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala, traino o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività. Nel modulo possono essere registrati fino a cinque avvistamenti della stessa nave; eventuali ulteriori informazioni possono essere annotate sul retro o su un foglio separato. Specificare se la nave è dotata o meno di un cavo con bandierine.
 6. Documentazione dell'avvistamento: indicare se l'avvistamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie (indicare alla voce «osservazioni» dove sono conservati i documenti).
 7. Osservazioni: indicare la direzione di transito della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata.
 8. Diagramma della nave: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell'identificazione.
-

ALLEGATO XI

Modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta in conformità dell'articolo 45

I. DOMANDA DI INFORMAZIONI

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica e/o il peschereccio oggetto della domanda	<i>Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del peschereccio, del comandante, del titolare delle licenze e/o autorizzazioni di pesca, dell'armatore, ecc.</i>
Informazioni richieste su:	
<input type="checkbox"/> possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 Articolo 45, paragrafo 1	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
<input type="checkbox"/> possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008 Articolo 45, paragrafo 1	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Domanda di indagini amministrative Articolo 45, paragrafo 2	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata Articolo 45, paragrafo 4	<i>Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domanda</i>
Eventuali altri quesiti o informazioni generali	

II. RISPOSTA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	
N. di allegati	
Informazioni richieste su:	
<input type="checkbox"/> possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008	<i>Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda</i>
<input type="checkbox"/> possibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008	<i>Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domanda</i>
<input type="checkbox"/> Domanda di indagini amministrative <i>Articolo 45, paragrafo 2</i>	<i>Fornire informazioni particolareggiate e le conclusioni delle indagini amministrative svolte</i>
<input type="checkbox"/> Domanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell'autorità interpellata <i>Articolo 45, paragrafo 4</i>	<i>Elenco dei documenti trasmessi in allegato al presente modulo</i>
Altre eventuali informazioni	

ALLEGATO XII

Modulo standard per la domanda di notifica amministrativa in conformità dell'articolo 48

I. DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
N. di allegati	
Informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica oggetto della domanda	<i>Fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del destinatario della notifica amministrativa</i>
Informazioni riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare	<i>Fornire tutte le informazioni possibili riguardanti il contenuto dell'atto o della decisione da notificare</i>

II. RIPOSTA

Autorità richiedente — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Autorità interpellata — Stato membro — Nome — Indirizzo — Coordinate del funzionario responsabile	
Data di trasmissione della domanda	
Numero di riferimento dell'autorità richiedente	
Data di trasmissione della risposta	
Numero di riferimento dell'autorità interpellata	

N. di allegati	
Notifica richiesta	
Informazioni relative alla notifica richiesta: — data di notifica al destinatario — mancata notifica	<i>Indicare la data dell'avvenuta notifica</i> <i>Indicare le ragioni della mancata notifica</i>
Altre informazioni	

ALLEGATO XIII

Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

- Prodotti della pesca d'acqua dolce, comprendenti:
 - 0301 91 — altri pesci vivi: Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*) ⁽¹⁾
 - 0301 92 — altri pesci vivi: Anguille (*Anguilla* spp.)
 - 0301 93 — altri pesci vivi: Carpe
 - ex 0301 99 — altri: pesci di acqua dolce (NC 0301 99 11 e 0301 99 19)
 - 0302 11 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)
 - 0302 12 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)
 - 0302 66 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: Anguille (*Anguilla* spp.)
 - ex 0302 69 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: pesci di acqua dolce (NC 0302 69 11 e 0302 69 19)
 - 0303 11 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi
 - 0303 21 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)
 - 0303 22 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)
 - 0303 76 — Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: Anguille (*Anguilla* spp.)
 - ex 0303 79 — altri pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: pesci di acqua dolce (NC 0303 79 11 e 0303 79 19)
 - ex 0304 19 — Filetti di pesci e altre carni di pesci (anche tritate), freschi o refrigerati: pesci di acqua dolce (NC 0304 19 13, 0304 19 15, 0304 19 17, 0304 19 19 e 0304 19 91)
 - ex 0304 29 — Filetti congelati: di pesci di acqua dolce (NC 0304 29 13, 0304 29 15, 0304 29 17 e 0304 29 19)

⁽¹⁾ Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (GU L 291 del 31.10.2008).

- ex 0304 99 — altre carni di pesci congelate: di pesci di acqua dolce (NC 0304 99 21)

- ex 0305 30 — Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*), salati o in salamoia (NC 0305 30 30); di trote delle specie *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*; di carpe (ex NC 0305 30 90)

- ex 0305 41 — Pesci affumicati, compresi i filetti: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)

- ex 0305 49 — Pesci affumicati, compresi i filetti: Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*) (NC 0305 49 45); Anguille (*Anguilla* spp.) (NC 0305 49 50); Carpe (ex NC 0305 49 80)

- ex 0305 59 — Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*); Carpe (ex NC 0305 59 80)

- ex 0305 69 — Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*) (NC 0305 69 50); Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*); Carpe (ex NC 0305 69 80)

- ex 0306 19 — altri crostacei, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati: gamberi (NC 0306 19 10)

- ex 0306 29 — altri crostacei, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana, non congelati: gamberi (NC 0306 29 10)

- 1604 11 00 — Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: Salmoni

- ex 1604 19 — Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: Salmonidi, diversi dai salmoni (NC 1604 19 10)

- ex 1604 20 — Altre preparazioni e conserve di pesci: di salmoni (NC 1604 20 10); di salmonidi, diversi dai salmoni (NC 1604 20 30)

- ex 1605 40 00 — Altre preparazioni e conserve di crostacei: gamberi cotti all'aneto congelati

- Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve

- 0301 10 — Pesci vivi ornamentali

- 0307 10 — Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

- Conchiglie dei pellegrini (*Coquilles St Jacques*), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*
 - 0307 21 — vivi, freschi o refrigerati (NC 0307 21 00)

 - 0307 29 — altri

-
- Mitili
 - 0307 31 — vivi, freschi o refrigerati
 - 0307 39 — altri
 - ex 1605 90 — altri (NC 1605 90 11 e 1605 90 19)
 - 0307 60 00 — Lumache, diverse da quelle di mare
 - 0305 10 00 — Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
 - ex 1605 90 30 — altri crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: conchiglie dei pellegrini, ostriche, lumache
 - 1605 90 00 — altre preparazioni e conserve di invertebrati acquatici
-